

POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Francesca Casalotti

PREMESSA

Le proposte di legge esaminate nel corso del 2019 dalla Quarta Commissione in materia di ambiente e approvate dal Consiglio regionale costituiscono per la maggior parte piccoli interventi di modifica di leggi vigenti e afferiscono a diversi settori. In particolare si segnala che quasi tutti gli interventi di riforma sono dettati da esigenze concrete che si sono mostrate nella prassi applicativa e dunque dalla necessità di operare degli “aggiustamenti” delle disposizioni normative per renderle maggiormente aderenti e coerenti alla realtà fattuale cui si riferiscono.

1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La prima legge ad essere approvata in questa materia è stata una legge di carattere generale, la legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018), che interviene a modificare varie disposizioni in materia ambientale. Sotto questo profilo, in particolare, si segnalano gli articoli 21 e 22 della legge che intervengono sul provvedimento autorizzatorio in materia di valutazione di impatto ambientale, modificando la legge regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Tali disposizioni in particolare nascono dall'esigenza di modificare la legge regionale 10/2010 con riferimento alle modifiche introdotte alla stessa dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013), al fine di dare attuazione al decreto legislativo 104/2017¹, che aveva previsto a livello statale un'ampia riforma della disciplina della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, contenute nel decreto legislativo 152/2006², cosiddetto Codice dell'ambiente. Tali modifiche, in

¹ “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.

² In estrema sintesi si tratta di un intervento legislativo che ha trovato senza dubbio la sua “*occasione*” nella necessità di dare attuazione all'ultima direttiva europea in materia, la n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (modificativa della direttiva n. 2011/92/UE), ma che, altrettanto innegabilmente, traendo fondamento dalla delega legislativa contenuta negli articoli 1 e

particolare dovevano rispondere all'esigenza di rendere uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di recepire la disciplina della nuova direttiva europea, che dispone di prevedere regole dettagliate sul procedimento, nonché di evitare quella situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare (dovuta alle diversificate discipline regionali) che caratterizzava il quadro normativo previgente.

La legge regionale 25/2018, in particolare, aveva previsto all'articolo 48³ ulteriori contenuti (un elaborato socio-economico) dello Studio preliminare ambientale necessario ai fini della presentazione dell'istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA rispetto a quanto stabilito a livello nazionale nell'Allegato IV bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006⁴.

L'articolo 73 della legge regionale 25/2018 aveva poi introdotto una specifica disciplina per i casi in cui non fosse possibile rilasciare tutti i titoli abilitativi richiesti, rinviandone l'acquisizione in momento successivo rispetto alla conclusione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e una procedura di VIA autonoma in presenza di istanze di avvio che non recassero richiesta di ulteriori atti autorizzativi (commi 6 e 7)⁵. Tali disposizioni peraltro avevano suscitato perplessità da parte dell'Ufficio

14 della legge n. 114 del 2015 "Legge di delegazione europea 2014", ha inteso affrontare in termini sistematici l'intera disciplina dei procedimenti di VIA, procedendo a una sua revisione complessiva anziché limitarsi al "consueto" mero e formale adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova normativa europea.

3 Comma 2, lettera c): *"in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento: 1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera; 2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera"*.

4 Così come modificato dal d.lgs. n. 104/2017.

5 Il comma 6 prevede che *"Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti"*. Il successivo comma 7 invece stabilisce *"Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento"*.

legislativo che nella scheda di legittimità redatta aveva sottolineato alcuni profili di possibile contrasto con la normativa statale.

La VIA ricade, infatti, nell'ambito della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale 117 del 2015): le leggi regionali sono perciò abilitate ad intervenire in materia solo se e nella misura in cui esse rispettino i limiti inderogabilmente posti dal legislatore statale al potere normativo di dettaglio delle regioni, che, nella materia de qua, non dispongono di autonoma potestà legislativa, né esclusiva né concorrente. La giurisprudenza costituzionale conferma inequivocabilmente la ricostruzione delle competenze di Stato e regioni in materia di armonizzazione della normativa interna in materia di VIA, affermando che *“le Regioni sono tenute, per un verso a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA”* (sentenza della Corte costituzionale 186 del 2010, confermata poi da sentenza 227 del 2011 e 93 e 300 del 2013).

Con riferimento in particolare all'articolo 73, si sottolineava che pur essendo le previsioni dei commi 6 e 7 ispirate dall'esigenza di garantire la “ragionevolezza dei procedimenti”, anche alla luce delle diverse fattispecie che la prassi ha evidenziato in materia, queste individuavano percorsi diversi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006. Con la conseguenza che in relazione alle interpretazioni emerse in riferimento a detto articolo si sollecitava una verifica della tesi della facoltatività da parte del proponente di indicare nell'istanza di VIA tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto alla luce del tenore testuale della disposizione statale.

Dopo l'approvazione in aula, la legge regionale 25/2018 è stata oggetto di osservazioni da parte del Governo, in conseguenza delle quali il Presidente della Regione si è assunto l'impegno di modificare le disposizioni oggetto delle censure in modo da evitare l'impugnazione governativa. Da qui l'intervento della legge regionale 3/2019 che agli articoli 21 e 22 ha provveduto ad abrogare rispettivamente la lettera c) del comma 2 dell'articolo 48, relativo agli ulteriori contenuti dello studio preliminare, e i commi 6 e 7 dell'articolo 73 bis della legge regionale 10/2010⁶.

Nel corso del 2019 è stata poi esaminata dalla Quarta Commissione, congiuntamente alla Seconda Commissione, la proposta di legge 181 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave.

⁶ Per completezza di trattazione si fa presente che nel corso del 2019 in materia di VIA è stato dato parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2019, n. 1044, (Regolamento regionale recante “Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017”).

Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014”), divenuta la legge regionale 5 agosto 2019, n. 56 (Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 ed alla l.r. 65/2014)⁷.

2. RIFIUTI

Successivamente è stata esaminata la proposta di legge regionale 391 (Disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e disposizioni transitorie in materia di servizio idrico integrato. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69), divenuta poi la legge regionale 6 agosto 2019, n. 58 (Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011).

La legge in esame nasce dall’esigenza di modificare la legge istitutiva dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (l.r. 69/2011) al fine di operare una revisione della *governance* e dell’organizzazione amministrativa dell’ente. In particolare, si prevede una modifica di carattere generale per la nomina del direttore generale dell’Autorità, prevedendo che tale nomina avvenga nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica. Inoltre si modifica la durata dell’incarico, portandola a cinque anni (al posto dei sette anni, non rinnovabili), in modo da allineare la disposizione a quanto previsto per il direttore dell’Autorità idrica toscana. Infine si provvede a prorogare, sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani al gestore unico, l’incarico del direttore generale dell’Autorità servizio rifiuti dell’Ato Toscana Costa.

A seguito della redazione della scheda di legittimità è stato inserito un articolo, nella proposta di legge, relativo all’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, in considerazione delle ragioni di urgenza della fattispecie disciplinata dalla proposta di legge. Durante la discussione in Commissione è stata poi segnalata la necessità di inserire un ulteriore articolo contenente disposizioni transitorie in merito alla nomina del direttore generale dell’Autorità servizio rifiuti in cui si stabilisce che l’articolo 1 della legge relativo alla durata in carica del direttore generale si applica alle nomine successive all’entrata in vigore della legge stessa.

In questo settore merita un cenno la proposta di legge 348 (Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549”), che pur se non approvata in commissione, ha dato luogo per l’esame della stessa ad un gruppo di lavoro tecnico - politico.

⁷ Per l’esame di questa legge si rinvia alla parte relativa alla Seconda Commissione.

Tale proposta di legge si pone l'obiettivo di individuare una serie di misure per ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica.

Come noto, negli ultimi anni l'Unione europea ha, infatti, adottato una politica rigorosa in materia; in particolare, con la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti si è stabilito che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. In tale prospettiva è stato confermato che la priorità principale nella gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e, inoltre, che il riutilizzo ed il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.

A livello di legislazione nazionale l'articolo 3-quater del d.lgs 152/2006 prevede che ogni attività umana giuridicamente rilevante, ai sensi del Codice dell'ambiente, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

L'articolo 177 dello stesso decreto legislativo 152/2006 ribadisce l'importanza di prevedere e adottare, anche in attuazione della direttiva 2008/98/CE, misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 178 dello stesso decreto legislativo, la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Per questo la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento (art. 179).

La normativa europea e nazionale guida dunque la transizione verso un modello di sviluppo economico che risponde alla logica della "economia circolare", che indica il modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo un'ottica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente.

In questo contesto normativo, la Regione Toscana è intervenuta dapprima approvando la legge 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare.

Modifiche alla l.r. 1/2015), con la precipua finalità di orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare. In particolare tale legge prevede che la programmazione regionale debba attuare la transizione verso l'economia circolare attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il Programma regionale di sviluppo (PRS).

Successivamente, con la legge regionale statutaria 15 gennaio 2019 n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto) è stato modificato lo Statuto, inserendo tra le finalità principali della Regione *“la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili”*⁸.

La proposta di legge 348 interviene precipuamente con riferimento al settore dei rifiuti, prevedendo la formalizzazione di una prassi che ha avuto effetti positivi in questo settore, cioè l'istituzione di tavoli tecnici, suddivisi per comparto produttivo o per servizio interessato.

Tali tavoli hanno la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi. All'esito di tali tavoli si prevede che possa essere redatto un documento d'azione, approvato dalla Giunta regionale contenente le iniziative tecnologiche promosse dalle imprese dei settori o categorie presenti ai tavoli e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Toscana, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente.

Per favorire la transizione ad un sistema basato sull'economia circolare è previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale in cui affluisce l'addizionale che viene pagata, in aggiunta all'ecotassa, da quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all'interno dell'ambito territoriale ottimale in cui non vengono raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti⁹. Inoltre si prevede che una quota parte del gettito dell'ecotassa sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.

La proposta di legge per l'importanza dei contenuti e dei profili trattati è stata, peraltro, oggetto di consultazioni cui hanno partecipato i diversi ambiti territoriali ottimali, l'autorità idrica toscana, le categorie professionali.

⁸ Cfr. art. 2, che inserisce nell'art. 4 dello Statuto la lettera n bis).

⁹ Tale fondo è previsto anche dall'art. 205, comma 3, octies del d.lgs. n. 152/2006.

Tale proposta di legge, proprio per l'importanza dei temi trattati e per l'interesse suscitato, si trova attualmente in fase di rielaborazione.

3. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Successivamente sono state esaminate le proposte di legge 347 (Modifica alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Toscana (ARPAT)") di iniziativa dei consiglieri Fattori e Sarti¹⁰ e la proposta di legge 349 (Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009) di iniziativa della Giunta regionale. Quest'ultima è stata approvata divenendo la legge regionale 18 novembre 2019, n. 68, mentre sulla prima proposta la Quarta Commissione si è espressa con voto contrario.

Al testo della proposta di legge sono stati apportati in commissione, dove è avvenuta un'ampia discussione, numerosi emendamenti alcuni dei quali presentati dai proponenti la proposta di legge 347.

Prima di procedere ad illustrare i contenuti delle due proposte di legge appare opportuno inquadrare il contesto normativo di riferimento.

L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAT) è stata istituita con legge regionale 18 aprile 1995, n. 66, sulla base del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496¹¹, che demandava ad ogni Regione e Provincia autonoma l'istituzione della propria agenzia regionale e provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse regionale e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Con la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)) - che ha abrogato la legge regionale 66/1995 - si è poi provveduto a definire la nuova disciplina dell'agenzia, quale ente strumentale alle attività degli enti pubblici competenti in materia ambientale, sottolineandone il ruolo strategico nel raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile. L'ARPAT veniva configurato come ente strumentale, appartenente alla categoria dell'ente dipendente di cui all'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana, con la caratteristica peculiare di essere dotato di autonomia giuridica, tecnico scientifica, amministrativa e contabile, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale in materia che ha da sempre sottolineato la necessità di separare le funzioni di amministrazione attiva da quelle tecnico scientifiche (cfr. sentenza della Corte costituzionale 356 del 1994 e 120 del 2010).

¹⁰ Del gruppo consiliare SI-Toscana a Sinistra.

¹¹ Decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

A livello nazionale è poi intervenuta la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le ARPA, rispetto alle quali è stata ribadita la natura tecnica delle attività da esse svolte. Tale legge inoltre ha provveduto a individuare il soggetto istituzionale deputato alla fissazione degli standard essenziali di protezione (LEPTA) e le modalità della loro definizione e ha precisato la natura e le funzioni dell'ISPRA e delle Agenzie territoriali, dettando peraltro i requisiti essenziali del personale direttivo, volti a garantire imparzialità e competenza tecnica.

Per quanto concerne le agenzie regionali, la legge 132/2016 riconosce il ruolo centrale della Regione nella organizzazione e disciplina delle agenzie, prevedendo che queste ultime sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, la cui struttura, funzionamento e finanziamento sono demandati a specifiche leggi regionali.

Inquadrato il contesto normativo in cui interviene la legge regionale 68/2019, resta da ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha da sempre riconosciuto che l'ambiente è un valore costituzionalmente protetto che delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, e che nella materia tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma secondo lettera s), della Costituzione, è permesso alle regioni intervenire adottando norme di tutela ambientale più elevata.

La tipologia di competenza interessata dalla proposta è di tipo concorrente per quanto attiene al governo del territorio e tutela della salute, nella parte in cui deve ottemperare alle indicazioni della normativa statale, e di tipo residuale per il resto.

Con specifico riferimento alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, la giurisprudenza costituzionale ha poi sottolineato che si tratta di enti tecnico-strumentali, separati dall'amministrazione attiva e dagli organi regionali di indirizzo-politico (sentenza della Corte costituzionale 132 e 212 del 2017, 120 del 2010 e 356 del 1994), che svolgono attività di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica. Esse si situano in una posizione speculare all'ISPRA, al quale spetta però il compito di coordinamento tecnico dei soggetti operanti sul territorio nazionale, e in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alle istituzioni regionali di indirizzo politico (sentenza 120 del 2010).

La proposta di legge in esame si pone, pertanto, l'obiettivo di modificare la legge regionale 30/2009 in attuazione dei principi espressi dalla normativa nazionale, rispondendo anche all'esigenza di procedere ad una revisione

dell'attuale modello organizzativo di ARPAT al fine di renderlo coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale, accentrate nella Regione in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

In particolare, si prevede che l'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla legge 132/2016, concorra al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

Viene inoltre accentuato il ruolo svolto dall'agenzia che viene definita come ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, in grado di garantire l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.

Peraltro, come già accennato, durante i lavori svolti in Commissione sono stati proposti alcuni emendamenti volti ad accentuare il ruolo di terzietà e l'autonomia dell'Agenzia.¹²

Con riferimento alla proposta di legge 347 (Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)") di iniziativa del gruppo consiliare Si-Toscana a Sinistra si fa presente che anche tale proposta andava nella direzione di accentuare l'autonomia di Arpat¹³ e in tal senso veniva prevista la nomina del direttore generale in capo al Consiglio regionale, invece che da parte del Presidente della Giunta regionale. Tale proposta rafforzava poi il ruolo di educazione, comunicazione e informazione svolto nei confronti del pubblico, anche mettendo a disposizione della cittadinanza dati, indagini e materiale di studio acquisiti durante i procedimenti di sua competenza.

¹² In particolare si fa presente che l'art. 3 della l.r. 30/2009 nella sua versione originaria definiva l'Agenzia come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e dunque come ente dipendente. La proposta della Giunta regionale aveva poi eliminato il riferimento all'art. 50 dello Statuto e definiva l'ARPAT come ente strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico. In commissione è stato poi presentato un emendamento del Partito Democratico che ha eliminato la parola strumentale, rafforzando in tal senso l'autonomia dell'Agenzia, recependo sotto questo profilo istanze presenti anche in alcuni emendamenti degli altri consiglieri (Fattori, Sarti, Spinelli).

¹³ Si veda nota precedente.

4. ARIA AMBIENTE

Successivamente è stata esaminata dalla Quarta Commissione la proposta di legge 417 divenuta poi la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2019, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente).

Tale legge ha la finalità di risolvere, nelle more dell'avvio della modifica del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), le procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 aperte nei confronti dello Stato e coinvolgenti il superamento dei valori limite previsti per il PM10 e per il biossido di azoto in alcuni comuni del territorio toscano. L'obiettivo prioritario dell'intervento normativo è riportare nel più breve tempo possibile entro i valori limite i comuni oggetto delle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043. Per tale finalità in via d'urgenza si prevede che la Giunta regionale approvi misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea con riferimento a tali valori limite, in modo da esentare da ulteriori responsabilità la Regione Toscana.

Il testo presentato in commissione è stato ampiamente riformulato sia sotto il profilo del drafting formale sia per aspetti sostanziali.

Il particolare, l'articolo 1 del testo come presentato in commissione prevedeva che, nelle more della modifica del Piano regionale per la qualità dell'aria, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approvasse con deliberazione misure di rafforzamento per porre termine alle procedure di infrazione comunitarie citate. A tale disposizione si affiancava poi quella secondo la quale tali misure “*costituiscono stralcio del PRQA e prevedono l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione*”. Sulla base dell'osservazione contenuta nella scheda di legittimità - per cui non può essere considerato ammissibile individuare la deliberazione della giunta regionale contenente le misure di rafforzamento come “*piano stralcio del PRQA*” - tale espressione è stata eliminata dal testo.

Su proposta del Presidente della commissione è stato presentato un emendamento che ha reso vincolante il parere della commissione consiliare competente che si esprime sulla deliberazione della Giunta regionale contenente le misure urgenti per il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria.

Tali misure in particolare riguarderanno l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Conseguentemente al fine di garantire l'adeguamento del PRQA alle misure di rafforzamento, è stato previsto un termine per tale adeguamento,

prevedendo, parallelamente, che l'efficacia della deliberazione termini con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse.

Successivamente sono state discusse ed approvate dalla Quarta Commissione la proposta di legge 422 e la proposta di legge 423 divenute poi la legge regionale 80/2019, legge di stabilità 2020, e la legge regionale 79/2019, il suo collegato. Tali leggi contengono rispettivamente disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi¹⁴ e disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello¹⁵.

5. INQUINAMENTO ACUSTICO

Infine è stata approvata la proposta di legge 404 divenuta poi la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998). Tale legge introduce una disciplina specifica per il circuito automobilistico e motociclistico del Mugello, situato nel Comune di Scarperia e San Piero e dispone modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

In particolare, viene inserito nella legge regionale 48/1994 l'articolo 8 bis che prevede che la Regione riconosce l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo sono tenuti a concordare mediante convenzione le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a

¹⁴ Sul punto si veda la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020), che agli artt. 1 e 2 reca disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, andando a modificare la l.r. 60/1996 che disciplina tale tributo. In particolare l'art. 1 modifica l'art. 2 della l.r. 60/1996, che ha per oggetto gli elementi essenziali del tributo specificando alla lett. b) che tale tributo si applichi ai rifiuti solidi non solo "*smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia*" come era previsto nella versione originaria, ma anche a quelli "*comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*". L'art. 2 della l.r. 80/2019 va poi ad inserire nella l.r. 60/1996 l'art. 4 bis che prevede che una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento sia destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza di tali impianti al fine di realizzare interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

¹⁵ Cfr. la legge regionale 23 dicembre n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) che all'art. 12 detta disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello, prevedendo che la Regione concorra agli interventi previsti per la salvaguardia della stessa per un importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2021 e 2022.

garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.

Per assicurare il rispetto della normativa statale di riferimento ed, altresì, per assicurare uniformità di applicazione della normativa statale su tutto il territorio regionale, la proposta stabilisce che le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) abbiano durata quinquennale e non possano essere previste per più di 280 giorni annui di attività continuativa.

In ogni caso, la proposta di legge precisa che le deroghe, di norma, non possano prevedere l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore 22 e le ore 7, e sono comunque da ammettere, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 7 del d.p.r. 304/2001.